



**Newsletter n. 4/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, sui colloqui della persona detenuta.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077, sulla procura speciale alle liti;

3. Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2024, n. 795, eccesso di potere giurisdizionale e legittimazione ad intervenire in giudizio degli enti associativi.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. C.g.a., sez. giur., 27 gennaio 2024, n. 38, sulla compatibilità del c.d. *remand* con la tutela cautelare;

5. Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2024, n. 513, sulla determinazione e conversione del rito;

6. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049, limiti di ammissibilità alle nuove prove in appello;

7. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 1176, obblighi di comunicazione e tutela degli utenti di Amazon Italia Trasporti s.r.l.;

8. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 272, sulla natura e sugli effetti dell'atto di ammissione del concorrente alla gara;

9. T.a.r. per il Lazio, sez. I-*quater*, 19 gennaio 2024, n. 982, sui dubbi di legittimità costituzionale delle norme che negano al personale NOCS della Polizia di Stato l'indennità riconosciuta al personale GIS dell'Arma dei Carabinieri.

Normativa e altre novità di interesse

10. Legge 22 gennaio 2024, n. 6 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024).

Corte costituzionale

(1)

Sui colloqui della persona detenuta.

[Corte costituzionale, 26 gennaio 2024, n. 10, Pres. Barbera, Red. Petitti](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Sulla procura speciale alle liti.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 19 gennaio 2024, n. 2077 – Pres. Aggiunto D'Ascola, Pres. di Sezione Di Virgilio, Est. Vincenti](#)

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di

procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

(3)

Eccesso di potere giurisdizionale e legittimazione ad intervenire in giudizio degli enti associativi.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 9 gennaio 2024, n. 795 – Pres. D'Ascola, Est. Lamorgese](#)

Sussiste un vizio di eccesso di potere, *sub specie* di diniego o rifiuto di giurisdizione, allorchè si precluda agli enti associativi la legittimazione ad intervenire nel giudizio, sulla base non di specifici e concreti impedimenti processuali, ma di valutazioni che negano, in astratto, la titolarità in capo agli stessi di posizioni soggettive differenziate, qualificabili come interessi legittimi.

Si realizza, in altri termini, un arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, nel momento in cui si nega la giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi), relegati a meri interessi di fatto.

Questo si giustifica in ragione del fatto che il rapporto tra processo amministrativo e posizione sostanziale fatta valere (interesse legittimo) è di autonomia solo relativa, atteso che la sede processuale assume una posizione complementare rispetto a quella sostanziale, nella sua peculiare funzione di autentica individuazione degli interessi sostanziali meritevoli di tutela.

La legittimazione ad agire è, per definizione, l'effettiva titolarità della posizione azionata, qualificabile alla stregua di un interesse legittimo.

E ciò vale anche quando vengano in rilievo interessi legittimi collettivi, facenti capo a determinate categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati, perciò solo, ad agire nonché ad intervenire in giudizio.

Le associazioni agiscono, infatti, a tutela di interessi collettivi collegati e convergenti, ma non confondibili con l'interesse specifico individuale fatto valere da chi è parte principale nel processo.

Non è, pertanto, possibile condizionare l'ammissibilità dell'intervento delle figure associative, esponenziali, come tali, di interessi collettivi, alla verifica di un loro interesse specifico, identico a quello fatto valere da quest'ultimo.

Il collegamento, anche indiretto e mediato, è necessario unicamente per giustificare l'intervento delle associazioni in una determinata causa e non in altre, ma l'interesse legittimo azionato è quello collettivo, attinente in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione (nella fattispecie, le sezioni unite civili hanno cassato con rinvio la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4072 del 23 maggio 2022).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

Sulla compatibilità del c.d. *remand* con la tutela cautelare.

**[C.g.a., sezione giurisdizionale, decreto cautelare 27 gennaio 2024, n. 38,
Pres. ed Est. De Francisco](#)**

La richiesta di una c.d. ordinanza di *remand* all'amministrazione affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente in toto compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare

Per sua natura la misura cautelare non dovrebbe poter definire il giudizio sull'atto impugnato (né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con motivi aggiunti, facendo così rinascere il processo dalle sue ceneri sol perché il giudice abbia scelto di non percorrere la via

maestra della definizione della causa con sentenza), poichè è solo con la sentenza che il giudice definisce il giudizio, sicché appare quantomeno opinabile che abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare.

Ove si convenga su tale ultimo profilo, non residuano possibilità diverse – altrimenti risultando dogmaticamente fuori sistema, in senso processuale, il c.d. *remand* – dal considerare tale ordinanza o un mero suggerimento, non coercibile, rivolto all'amministrazione ovvero, quale unica altra alternativa, dal postulare che l'efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta *iusso iudicis*) non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi *ex se* con la decisione della causa nel merito.

(5)

Sulla determinazione e conversione del rito.

[Consiglio di Stato, sezione III, 15 gennaio 2024, n. 513 – Pres. Santoleri, Est. Tulumello](#)

Il rito si determina in funzione (della qualificazione) della domanda. Nel caso in esame, l'appellante non aveva censurato il capo della sentenza inerente alla domanda relativa all'illegittimità del silenzio (soggetta a rito speciale), mentre aveva impugnato quello relativo al rigetto della domanda risarcitoria e indennitaria (soggetta a rito ordinario). Ne consegue che per valutare la tempestività dell'appello occorreva tenere in considerazione i termini del rito ordinario.

Nel caso di ricorso avverso il silenzio contenente anche una domanda risarcitoria o indennitaria, il mancato esercizio della facoltà di convertire il rito da speciale a ordinario deve essere preannunciato alle parti, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. La trattazione da parte del giudice adito della controversia con un rito diverso da quello previsto non determina tuttavia alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non

deduca e dimostri che dall'adozione di un rito diverso le sia derivata lesione del diritto di difesa.

(6)

Limiti di ammissibilità alle nuove prove in appello.

[Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049 – Pres. Volpe, Est. Mathà](#)

Nel caso in cui l'amministrazione, resistente in primo grado e soccombente, non abbia adempiuto a un'ordinanza istruttoria con la quale si chiedevano documenti determinanti ai fini della decisione della causa, non può depositare direttamente i documenti in appello invocando l'art. 104, comma 2, c.p.a., a meno che non esponga gli eccezionali motivi impeditivi dell'adempimento istruttorio, ovvero contesti la decisione del giudice di primo grado con specifico motivo di gravame.

(7)

Obblighi di comunicazione e tutela degli utenti di Amazon Italia Trasporti s.r.l.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 22 gennaio 2024, n. 1176 - Pres. Politi, Est. Scali](#)

L'obbligo, legalmente scandito in capo ai fornitori dei servizi postali di inserire sul sito un numero telefonico contattabile gratuitamente, è soddisfatto attraverso la previsione di un sistema di *click-to-call*, il cui accesso è di semplice utilizzo analogamente alla chiamata ad un numero verde pubblicato online.

Peraltro, il sistema del *click-to-call*, rispetto al classico sistema del numero verde, è maggiormente vantaggioso, in quanto è utilizzabile nell'arco di una fascia oraria molto ampia, che copre anche le ore pomeridiane; contempla

l'invio, ove necessarie o richieste, di comunicazioni da parte dell'assistenza clienti di Amazon Italia Transport s.r.l., che riepilogano gli esiti della interlocuzione avuta con il cliente nonché le possibili azioni successivamente implementabili; è particolarmente sicuro per gli utenti, in quanto il previo accesso da parte dell'utente al proprio account (mediante un *log-in* che prevede anche l'autenticazione a due fattori) consente di scongiurare potenziali rischi da eventuali condotte fraudolente.

(8)

Sulla natura e sugli effetti dell'atto di ammissione del concorrente alla gara.

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 22 gennaio 2024, n. 272 – Pres. Lento, Est. Fichera](#)

L'ammissione del concorrente alla gara è un atto amministrativo, a forma esplicita o implicita, di natura preparatoria perché costituisce il presupposto indispensabile per giungere all'aggiudicazione, ma con efficacia provvisoria o instabile in quanto può essere modificato in ogni momento; pertanto, essa tutela l'interesse procedimentale del concorrente in relazione alla sua corretta partecipazione - c.d. interesse procedimentale - ma non attribuisce al concorrente stesso un bene della vita, né, più in generale, gli attribuisce la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto a quella degli altri concorrenti comunque ammessi alla gara.

(9)

Sui dubbi di legittimità costituzionale delle norme che negano al personale NOCS della Polizia di Stato l'indennità riconosciuta al personale GIS dell'Arma dei Carabinieri.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-quater, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 982 – Pres. Anastasi, Est. Lanzafame

Sono rilevanti e non manifestamente infondate:

- a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, l. n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 9, d.P.R. n. 51 del 2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS, al quale è corrisposta un'indennità pari a quella percepita al personale dirigenziale del GIS dell'Arma dei Carabinieri secondo i criteri di cui alla Tabella I allegata alla l. n. 78 del 1873», per violazione degli artt. 3 e 36 Cost.;
- b) la questione di legittimità dell'art. 45, comma 30, d.lgs. n. 95 del 2017 nella parte in cui non prevede che «Sempre a decorrere dall'1 ottobre 2018, le disposizioni di cui all'art. 9, d.P.R. n. 51 del 2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS, al quale è corrisposta un'indennità pari a quella percepita al personale dirigenziale del GIS dell'Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla Tabella I allegata alla l. n. 78 del 1873», per violazione dell'art. 3 Cost.

Normativa e altre novità di interesse

(10)

Legge 22 gennaio 2024, n. 6 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024).